



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA S.D.A.P.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 17 del 08/02/2022

OGGETTO : RICOVERO IN RSA "RESIDENZA MONTEBUONO S.R.L."
DI PERSONA RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA.

CIG ZAB35218DA

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 08.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone Marchegiani)

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 10 FEB 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n.309 del 30.12 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTE le delibere di G.C. n. 34 del 31/05/2021 di modifica del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e n. 51 del 20/10/2021 che conferisce in via temporanea al Sindaco pro tempore del Comune di Torri in Sabina Sig. Michele Concezzi l'incarico di responsabile dell'Area Servizi Demografici e Attività Produttive;

PREMESSO che per una persona disabile, residente in questo Comune, è stato richiesto il contributo previsto dalle vigenti disposizioni per il ricovero presso una RSA;

RILEVATO che la persona in questione:

- ha richiesto la compartecipazione comunale per la diaria giornaliera per il ricovero in RSA;
- non ha parenti prossimi che possano provvedere al pagamento della retta di ricovero;
- che il predetto cittadino è stato inserito, previa autorizzazione del CAD della ASL, presso la seguente struttura: "RESIDENZA MONTEBUONO S.R.L." – sede legale di Montebuono;
- di aver effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica della presenza delle condizioni di fatto e di diritto che comportano l'accoglimento della istanza di compartecipazione ed i successivi conteggi delle somme dovute dall'Ente, calcolate su tabelle predisposte dalla Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 790 del 20/12/2016;
- che l'utente percepisce l'indennità di accompagnamento con cui concorre al pagamento della diaria socio assistenziale dovuta alla RSA per il suo ricovero;
- che nel corso di colloqui i parenti delegati dai soggetti destinatari dei contributi di che trattasi, sono stati resi edotti della misura della compartecipazione alla quota sociale a carico dell'Ente, calcolata dall'Ufficio competente ai sensi della normativa regionale, di cui al DGR n.790/2016 e s.m.i., con pagamento alla Struttura ospitante, rimanendo la parte residua a carico dell'utente;

DATO ATTO:

- che, in virtù della normativa vigente, questo Comune è tenuto alla compartecipazione economica alla spesa sociale dei cittadini ricoverati presso le RSA;

VISTE:

- la Legge Regionale del 10 agosto 2016 n. 12, avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" ed in particolare dell'art. 6 della precitata legge "Modifiche alla Legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7, relative

alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale”, con la quale sono state apportate modifiche alla normativa vigente nella materia;

PRESO ATTO, ALTRESI’:

- che in data 20 Dicembre 2016 la Regione Lazio ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 790, avente ad oggetto “Attuazione art. 6, comma da 1 a 3 della Legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 – Modifiche alla Legge regionale 14 luglio 2014 n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi residenziale”;

- che la precitata Deliberazione ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa regionale attualmente in vigore, regolante le modalità applicative della compartecipazione comunale alle diarie sociali per gli utenti ricoverati presso le Residenze Sanitarie Assistenziali, in attuazione dell’art. 6, comma da 1 a 3, della Legge Regionale n. 12/2016;

CONSIDERATO:

- che le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali di recupero, previa valutazione del CAD della ASL di Rieti, a persone anziane non autosufficienti, che non sono assistibili a domicilio e che, al contempo, non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei Centri di riabilitazione;
- che la Regione Lazio, in applicazione dell’art. 6, comma 1, della citata Legge Regionale 12/2016, concorre agli oneri a carico dei Comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale;
- che tali oneri sono finalizzati a sostenere le somme necessarie alle prestazioni di natura alberghiera e socio - assistenziale in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza non in grado di concorrere al costo del servizio, nella misura del 50% del costo totale;

PRESO ATTO, ALTRESI’:

- che la Delibera della Regione Lazio n. 790/2016 rimodula anche le modalità di calcolo della diaria sociale, modificando l’art. 2, comma 87 e 88, della Legge Regionale n. 7/2014, attraverso l’innalzamento della soglia ISEE fissata per il diritto alla compartecipazione da € 13.000,00 ad € 20.000,00 annui;
- che la DGR 790/2016, stabilisce che le disposizioni in essa contenute, ivi compresi i criteri di determinazione della compartecipazione degli utenti alla quota sociale, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 12/2016, ovvero a far data dal 12 agosto 2016 (efficacia retroattiva);
- che, pertanto, dal 12 agosto 2016 risultano abrogate le previgenti deliberazioni di Giunta Regionale in materia;
- che, in ottemperanza alla precitata DGR il Comune di Torri in Sabina dovrà anticipare per intero le somme per l’annualità 2020 con risorse provenienti da propri fondi di bilancio e provvederà, successivamente ad accertare le risorse che saranno assegnate dalla Regione Lazio;
- che, quanto sopra secondo la Determinazione Dirigenziale n. 2217 del 29/12/2016, avente ad oggetto: “Presa d’atto delle modifiche apportate alla modalità di compartecipazione alla spesa sociale delle RSA dalla Deliberazione della Regione Lazio n. 790 del 20 dicembre 2016”;

VISTO il verbale dell’Unità Valutativa territoriale Distretto 2 Salario-Mirtense -Rieti con il quale si proroga il ricovero in Rsa per un periodo di gg.120 dal 29/12/2021 con “Mantenimento basso”;

DATO ATTO che dette spese non rientrano nei limiti previsti dal comma 1 del D.Lgs.267/2000 in quanto derivanti da contratti dovuti per legge e non suscettibili a pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di Contabilità ;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto il T.U. D.Lgs n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023

D E T E R M I N A

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la spesa di € 3.700,00 per il pagamento a favore della RSA "RESIDENZA MONTEBUONO s.r.l. di MONTEBUONO" delle rette di ricovero presso la struttura fino al 28/04/2022 della persona residente in questo Comune e ricoverata presso la struttura iscritta al n.71 nel registro della popolazione residente.
3. d'imputare la citata spesa di € 3.700,00, quale quota esigibile nell'anno 2022, alla miss. 12 progr. 05 tit. 1 macroaggr. 04 cap. 176 che presenta la necessaria disponibilità in merito, dando atto del rispetto dell'art. 183, comma 6, D.Lgs. 267/2000;
4. che dette spese non rientrano nei limiti previsti dal comma 1 del D.Lgs.267/2000 in quanto derivanti da contratti dovuti per legge e non suscettibili a pagamento frazionato in dodicesimi;
5. di autorizzare fin d'ora la liquidazione delle rette alla RSA "RESIDENZA MONTEBUONO S.R.L. al ricevimento delle relative fatture e previa verifica di regolarità delle stesse;

IL RESP. DELL'AREA
Dott. Michele CONCEZZI

